



*Professionisti Associati*  
Prato

Prato, 8 Gennaio 2021

Lettera informativa n. 2/2021

**Marco Badiani**  
Ragioniere Commercialista  
Revisore Contabile

**Pierluigi Coppini**  
Ragioniere Commercialista  
Revisore Contabile

**Giulia Massari**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**Simona Sguanci**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**Vinicio Vannucchi**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**A TUTTI I CLIENTI**

**LORO SEDI**

**OGGETTO: NUOVE SPECIFICHE TECNICHE PER LA FATTURA ELETTRONICA E PRECOMPILATI IVA**

Come già segnalato nelle nostre Lettere informative n. 59/2020 e 74/2020, cui si rimanda per maggiori dettagli, **dal 1° gennaio 2021** è divenuto **obbligatorio** l'utilizzo delle **nuove specifiche tecniche per la fatturazione elettronica**.

L'aggiornamento del tracciato xml contiene **maggiori dettagli** sia per quanto riguarda la natura delle operazioni realizzate dai contribuenti che la tipologia dei documenti che verranno inviati alle Entrate: la nuova struttura dei dati è stata predisposta per **produrre in automatico** da parte dell'Amministrazione finanziaria **registri, comunicazioni e la dichiarazione annuale**.

L'articolo 4 del decreto legislativo 127 del 2015 prevede infatti che l'Agenzia delle Entrate, in via sperimentale, a partire dalle operazioni 2021 metta a disposizione dei soggetti passivi IVA residenti e stabiliti in Italia, in un'area riservata del sito delle Entrate, le **bozze dei registri IVA** delle fatture di cessioni e acquisti (articoli 23 e 25 del decreto IVA), utilizzando i dati delle fatture elettroniche, delle comunicazioni transfrontaliere e della comunicazione telematica dei corrispettivi giornalieri.

Il legislatore ha evidenziato nella disposizione il carattere della **sperimentalità** dell'elaborazione delle bozze dei documenti IVA, in quanto l'esperienza della precompilata 730 ha suggerito la necessità di gradualizzare la predisposizione e la messa a disposizione del modello precompilato. In effetti, quelle che verranno proposte dall'Agenzia saranno, almeno per il primo anno, delle informazioni dettagliate e puntuali che, in molti casi, considerando le specificità di ciascuno, avranno bisogno di integrazione.

**I registri e la precompilata** messi a disposizione dei contribuenti infatti **potranno essere confermati o integrati**: dal 5° giorno del mese successivo a quello di riferimento (e comunque entro il giorno 15), il contribuente potrà infatti integrare il registro con i dati non presenti, quali fatture cartacee o per prestazioni sanitarie, bollette doganali, operazioni con l'estero, eccetera... ed entro il 15 del mese successivo a quello di riferimento, avrà la possibilità di convalidare i registri. Per i soggetti che hanno optato per la liquidazione IVA trimestrale, con la modifica prevista dalla recente legge di Bilancio 2021 (legge 178/2020) del termine di registrazione delle fatture emesse, con riferimento alla quale si rinvia a futura nostra Lettera informativa, sarà possibile integrare e convalidare i registri entro il mese successivo al trimestre di riferimento, comunque in tempo utile per la liquidazione dell'IVA che scade il giorno 16 del secondo mese successivo al trimestre.

Per i soggetti passivi IVA che, anche per il tramite di intermediari, convalidano, nel caso in cui le informazioni proposte dalle Entrate siano complete, ovvero integrano nel dettaglio i dati proposti nelle bozze dei documenti, **viene meno l'obbligo di tenuta dei registri IVA** previsti dagli articoli 23 e 25 del DPR 633 del 1972.

I contribuenti potranno altrimenti **limitarsi a consultare le bozze dei registri** precompilati **senza convalidarli** e quindi operando con le modalità finora adottate. Il soggetto IVA, o il suo intermediario, potrà quindi estrarre le bozze (in formato xml, excel e pdf) dall'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate e importarle nei propri applicativi o **utilizzarle per un confronto con i dati dei propri registri**, con ulteriore spinta alla digitalizzazione della *tax compliance*.

Ciò premesso, si evidenzia che **ad oggi l'obbligatorietà del nuovo tracciato riguarda quasi esclusivamente le operazioni attive**.

Le **operazioni passive** per le quali sarà necessaria l'adozione delle nuove specifiche sono limitate ad **operazioni particolari** quali:

- l'emissione di autofatture per **regolarizzazione** e integrazione delle fatture (con tipologia documento TD20);
- l'emissione di autofatture per la regolarizzazione dello **splafonamento** (con tipologia documento TD21).

Non vi è invece ad oggi **nessun obbligo di utilizzo per il *reverse charge* nazionale**: è infatti ancora consentito effettuare il *reverse charge* in formato “cartaceo”, anche se la fattura del fornitore è emessa in formato elettronico: ad esempio se la ditta di installazione di impianti idraulici emette una fattura elettronica in *reverse charge*, il cliente, ferma restando la conservazione in formato elettronico della fattura ricevuta dalla SdI, potrà provvedere alla stampa della stessa su carta, alla sua integrazione e alla conservazione “analogica” del documento cartaceo integrato.

La novità consiste nel fatto che per integrare la fattura ricevuta (la quale è normalmente una fattura elettronica) nell'ipotesi di *reverse charge* interno, il cessionario/committente potrà effettuare attraverso lo SdI l'integrazione della fattura (che con la fattura cartacea avveniva scrivendo sulla stessa) usando il tipo documento TD16, che sarà recapitato solo a sé stesso.

In sostanza, in alternativa alle operazioni “manuali” sopra viste, che rimarranno comunque sempre possibili, il cessionario committente potrà inviare allo SdI un documento che riporta come cedente/prestatore la ditta di impianti idraulici, come cessionario/committente sé stesso, come base imponibile, quella indicata nella fattura del fornitore, e come IVA, quella che si assolve con *reverse charge*.

**Nessun obbligo neppure per quanto riguarda la gestione degli acquisti con l'estero**, per i quali continua ad essere possibile la gestione “analogica” dell'operazione (fatto salvo l'adempimento del cd. “esterometro”), quale in particolare l'integrazione della copia cartacea della fattura del fornitore o l'emissione di una autofattura cartacea.

Tuttavia le nuove specifiche tecniche consentono di effettuare il *reverse charge* estero in forma elettronica utilizzando i seguenti “tipi documento”:

- TD17 - Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero;
- TD18 - Integrazione per acquisto di beni intracomunitari;
- TD19 - Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR 633/72.

Per quanto riguarda infine l'emissione di autofatture per l'estrazione dei beni dai depositi IVA, la tipologia documento da utilizzare risulta TD23 o TD22 a seconda che l'operazione comporti o meno il versamento dell'imposta; ad oggi, tenuto conto delle ultime indicazioni giunte dall'Agenzia delle Entrate nella "Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell'esterometro" del 23 novembre 2020, permane anche in questo caso la facoltà di procedere alla gestione "cartacea" del *reverse charge*, ma sarà però necessaria l'emissione della fattura in formato elettronico nel caso in cui il valore del bene estratto sia diverso da quello del bene introdotto/ceduto all'interno del deposito, tipicamente a causa di lavorazioni subite.

Il contribuente che non utilizza i nuovi codici di tipologia documento, ancorché facoltativi, vedrà le bozze dei registri IVA, delle LiPe e della dichiarazione messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate incomplete, in quanto non terranno conto, né nella fase di debito, né in quella di credito delle operazioni sulle quali è stato posto in essere il *reverse charge*.

In pratica, questi codici sono stati previsti a beneficio di coloro che troveranno proficuo il loro utilizzo per far sì che le bozze dei documenti predisposti dall'Agenzia delle Entrate siano più precisi possibili, in modo da poterli confermare o modificare *online* e garantendosi così il diritto di non dover tenere i registri IVA.

Il fatto di poter inviare a SdI un documento contestualmente alla registrazione della fattura, evitando la integrazione cartacea o l'emissione di autofatture cartacee e l'invio dell'esterometro, è una facoltà che verosimilmente all'inizio sarà adottata solo dalle imprese di maggiori dimensioni o particolarmente avvezze alla digitalizzazione dei processi aziendali, in quanto le altre probabilmente non avranno interesse, almeno nel brevissimo termine, ad effettuare un adeguamento *software* e delle procedure amministrativo contabili per la gestione di magari poche operazioni.

Si segnala tuttavia che la Legge di bilancio recentemente approvata prevede **dal 1° gennaio 2022 l'abrogazione dell'esterometro**: diventerà obbligatorio l'invio allo SdI delle fatture verso soggetti esteri e dei documenti con "tipo documento" TD17, TD18, TD19 per l'assolvimento dell'IVA sulle fatture ricevute dall'estero. **In sostanza, ciò che nel 2021 è facoltativo, diventerà obbligatorio nel 2022.**



*Professionisti Associati*  
Prato

Si consiglia dunque la Spettabile clientela di continuare a monitorare gli aggiornamenti proposti dalle proprie case di software e a procedere a una graduale familiarizzazione con le nuove procedure, seppur ad oggi in parte ancora facoltative, tenuto conto della manifesta volontà del legislatore di procedere, seppur gradualmente, ad una progressiva digitalizzazione delle attività amministrative, contabili e fiscali richieste alle imprese.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti

**Professionisti Associati**